

Il primato intellettuale che compete al diritto penale come scienza giuridica è una conseguenza del suo oggetto, essendo l'ordinamento penale il più avanzato dal punto di vista gnoseologico. E' un diritto chiamato – con forza anche brutta – ad imporre la ragione, laddove più gravi sono le conseguenze della sua violazione, per i diretti interessati, per la comunità tutta, e, si direbbe, per la stessa civiltà, che con fiducia guarda al progresso dell'*homo sapiens* come ad un percorso inarrestabile verso la perfezione.

Sia pure per un moto inerziale, il sistema penale appare circondato di una serie di garanzie tali da blindarne la funzione razionale, quale regola suprema di governo del consorzio umano.

Tale stato di cose dovrebbe indurre la maggior parte dei giuristi (non meno che improvvisati legislatori) a tenersi lontano, se non dalle aule dei tribunali penali, quanto meno dalle trattazioni teoriche della materia, essendo il concetto di scientificità mai come in questo caso fedele alla sua lettera.

La pervicace inosservanza di questa intuitiva norma di prudenza, prodotto del diffuso *trend* di imbarbarimento della letteratura specialistica e della didattica, e più in generale della decadenza delle idee nell'epoca del predominio dell'economia, ha generato la crisi della giustizia penale, che è sempre esaminata accantonandone le cause principali: il fallimento culturale della modernità e la mediocrità dei suoi attori.

Il titolo dell'opera sintetizza l'esigenza di reagire al difetto – estetico prima che morale – del pensiero giuridico contemporaneo, procedendo ad una costruzione logico-scientifica del diritto penale.

L'evocazione delle strutture del pensiero scientifico, più che una chiave risolutiva di singoli problemi (si pensi, per tutti, alla causalità), è un'opzione di fondo, affidata alla combinazione tra scienze matematiche e scienze naturali: alle prime il compito di fissare le forme del ragionamento sulla norma, alle seconde quello di identificare i contenuti della fattispecie. Se il ricorso alla logica nello studio del diritto è un diretto corollario della natura della norma giuridica, che si configura secondo gli schemi generali della conoscenza (inferenze), l'impiego del sapere scientifico è una prerogativa della materia penale, in quanto prossima alle leggi di natura.

La costruzione del sistema può avvenire solo a condizione di trasferire le leggi universali dell'essere al piano dell'analisi positiva del dover essere: è, in definitiva, il problema del rapporto tra norma e realtà. Nell'ordinamento penale a ciò provvedono i principi, che si elevano al rango di autentici assiomi, su cui fondare, passaggio dopo passaggio, un organismo concettuale compiuto ed inconfutabile.

Si tratta di un'operazione complessa, che richiede uno sforzo non comune, oltre che un'impostazione radicalmente nuova ed aperta ai contributi che provengono da discipline poco o per nulla frequentate dal giurista. Ma, dal punto di vista epistemologico, costituisce una scelta

decisiva, che consente di sostituire alle consuete procedure di descrizione e di argomentazione la superiore verità della dimostrazione.

Ciò sul piano del metodo. Su quello dei contenuti rimane centrale l'indagine – lineare, trasversale e circolare – sull'ordinamento normativo, alla ricerca del significato che le disposizioni penali, nella loro duplice veste di proposizioni formali e di regole di azioni umane, offrono all'interprete. Il tutto – sia chiaro – senza rinunciare ad aggiornare il lettore sugli apporti migliori della dottrina e della giurisprudenza, di cui non si disconoscono, ove esistenti, i meriti, specie con riguardo alle scuole classiche del diritto penale, la cui valenza è ribadita, più che minacciata, da periodici quanto maldestri tentativi di imitazione.

Il *Sistema* rappresenta la parte generale del diritto penale in tre volumi, estesi su cinque settori (principi, legge penale, reato, forme del reato, conseguenze del reato). La sistematica dell'opera corrisponde allo schema della responsabilità penale (norma-fatto-effetto).

Il volume I è diviso in due parti.

Nella prima, dopo aver delineato la teoria della responsabilità penale, identificando nel principio *b.a.r.d.* la regola di selezione della rilevanza delle leggi scientifiche nel diritto penale, si esaminano i principi costituzionali, ordinati secondo un modello orizzontale, in guisa da costituire il fondamento su cui poggiare l'architettura del reato e della pena; ciascuno di essi viene scrutinato in connessione alle categorie scientifiche che introduce nell'ordinamento giuridico ed al ruolo che svolge all'interno della macro-inferenza sulla responsabilità penale.

La seconda parte ha per oggetto la legge penale e tutti gli istituti ad essa riconducibili, ad iniziare dalla teoria della norma penale, in cui si elabora – a quanto consta per la prima volta – il concetto di «legge di copertura» della disposizione incriminatrice. Seguono le fonti (le cui ambiguità vengono risolte mercè l'impiego del paradigma scientifico), l'efficacia della legge penale (ricondotta alle tre categorie del mondo fisico: tempo, spazio, persona), l'applicazione della legge penale (ricostruita in base alla diversa tipologia della legge di copertura).

Alle tendenze pragmatiche della letteratura contemporanea, il *Sistema* oppone la forza pura dell'astrazione, al cui fascino non sono stati insensibili coloro i quali hanno preparato il lavoro dell'autore, curandone gli appunti grezzi e predisponendo il materiale integrativo: Alfredo Allegretta (cap. I, sez. I), Marco Betzu (cap. II; VI, sez. I), Raffaella Brogi (cap. VIII), Federica Messina (cap. V, sez. II), Davide Nalin (cap. V, sez. III; VII, sez. I e II).

Un'ultima notazione, relativa alla scelta di pubblicare l'opera con la società “Diritto e Scienza”, nelle nuove vesti di casa editoriale: per la scienza la commercializzazione del prodotto è il mezzo, non il fine.

Il fine è il progresso della civiltà.